

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Schema di Convenzione per noleggio full service di macchine fotocopiatrici monocromatiche, multifunzione monocromatiche e a colori per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i.

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Via Belfiore, 23 e domiciliata ai fini del presente atto in _____, capitale sociale Euro 120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. xxxxxx, REA xxxx di Torino, P. IVA XXXXXXXXX, in persona del Presidente e legale rappresentante, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche "**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**");

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____

(nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29/12/2008, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico per il noleggio di macchine fotocopiatrici mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R. 19/2007, la S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente convenzione;

d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con delibera del C.d.A n. _____ del _____, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto l'affidamento il noleggio full service di macchine fotocopiatrici monocromatiche, multifunzione monocromatiche e a colori per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ;

e) con provvedimento n. _____ del _____, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l'appalto a _____ per un prezzo totale complessivo offerto di Euro _____ oltre I.V.A.;

h) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro con massimale non inferiore a quanto indicato all'art. 10 comma 8 della presente convenzione;

i) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Capitolato Tecnico, Offerta Economica e schede tecniche del Fornitore, Modello di Ordinativo di Fornitura, modello per la richiesta di materiale di consumo, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO .

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto il noleggio full service di macchine fotocopiatrici monocromatiche, multifunzione monocromatiche e a colori per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. per presunti complessivi max Euro oltre I.V.A. e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 82.600,00 oltre I.V.A., così articolata:

A) noleggio full service apparecchiature fotocopiatrici e multifunzione (da punto 4.1.1 a punto 4.3.2 del Capitolato tecnico): presunti complessivi max Euro _____ oltre I.V.A., – prestazione principale;

- 1) max n. 520 fotocopiatrici monocromatiche da minimo 25 ppm: canone trimestrale Euro _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A. ;
- 2) max n. 895 fotocopiatrici monocromatiche da minimo 40 ppm: canone trimestrale Euro _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A.;
- 3) max n. 310 fotocopiatrici monocromatiche da minimo 60 ppm: canone trimestrale Euro _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A.;
- 4) max n. 125 multifunzione monocromatiche da minimo 25 ppm: canone trimestrale Euro _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A.;
- 5) max n. 235 multifunzione monocromatiche da minimo 40 ppm: canone trimestrale Euro _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A.;
- 6) max n. 125 multifunzione monocromatiche da minimo 60 ppm: canone trimestrale Euro _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A.;
- 7) max n. 10 multifunzione monocromatiche da minimo 90 ppm: canone trimestrale Euro _____ - _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A.;
- 8) max n. 130 multifunzione a colori da minimo 25 ppm: canone trimestrale Euro _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A.;
- 9) max n. 10 multifunzione a colori da minimo 55 ppm: canone trimestrale Euro _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A.;

B) Dispositivi aggiuntivi opzionali (punto 4.4 Capitolato Tecnico): presunti complessivi max Euro _____ oltre I.V.A. - prestazione opzionale;

- b1) fax per 234 apparecchiature: canone presunto trimestrale Euro _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A.;
- b2) pinzatura 30 fogli per 236 apparecchiature: canone presunto trimestrale Euro _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A.;
- b3) pinzatura 50 fogli per 14 apparecchiature: canone presunto trimestrale Euro _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A.;
- b4) lettore badge per 117 apparecchiature: canone presunto trimestrale Euro _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A.;
- b5) RAM aggiuntiva 128MB per 32 apparecchiature: canone presunto trimestrale Euro _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A.;
- b6) RAM aggiuntiva 256MB per 78 apparecchiature: canone presunto trimestrale Euro _____ oltre I.V.A. per complessivi Euro _____ oltre I.V.A.;

- b7) RAM aggiuntiva 512MB per 60 apparecchiature: canone presunto trimestrale Euro _____oltre I.V.A. per complessivi Euro _____oltre I.V.A.;
- b8) HD 80GB per 60 apparecchiature: canone presunto trimestrale Euro _____oltre I.V.A. per complessivi Euro _____oltre I.V.A.;
- b9) servizio gestione da remoto per 64 apparecchiature: canone presunto trimestrale Euro _____oltre I.V.A. per complessivi Euro _____oltre I.V.A..

C) Copie eccedenti sub A: presunti complessivi Euro _____oltre I.V.A. – prestazione opzionale;

- c1) n. 5.664.000 copie b/n : Costo unitario Euro _____oltre I.V.A. per complessivi Euro _____oltre I.V.A.
- c2) n. 112.000 copie a colori: costo unitario Euro _____oltre I.V.A. per complessivi Euro _____-oltre I.V.A.

In merito alle caratteristiche tecniche del presente noleggio full service si richiama integralmente quanto indicato nel capitolato tecnico.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a noleggiare full service delle apparecchiature fotocopiatrici monocromatiche, multifunzione monocromatiche e a colori nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei *quantitativi massimi* indicati al precedente comma .

3. I Quantitativi massimi di cui al precedente comma 1 della Convenzione esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere al noleggio full service delle apparecchiature oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

4. La S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo indicato al comma 1 fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

5. Il predetto noleggio full service dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di noleggio tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di noleggio vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui dovranno essere espressamente indicati:

- numero di apparecchiature;
- tipologia delle apparecchiature che intende noleggiare come riportato ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 del capitolato tecnico;
- eventuali Dispositivi e/o Servizi Opzionali come riportato al paragrafo 4.4 e 4.5 del capitolato tecnico;

- ubicazione del luogo di consegna delle apparecchiature nuove, con eventuale contestuale ritiro dell'usato sostituito.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno la S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione della medesima e nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito di cui all'art. 2 comma 1 lettera A, potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte della S.C.R.-Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Noleggio, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 48 (quarantotto) mesi dalla data di installazione di cui al punto 6.1.3 del capitolato tecnico.

Il Fornitore, durante tutto il periodo contrattuale, dovrà garantire i servizi connessi di cui al capitolo 6 del presente Capitolato Tecnico e la fornitura di tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta) necessari per il corretto funzionamento delle apparecchiature per tutta la durata del singolo contratto di noleggio.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:

- a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- b) garantire che il noleggio full service in oggetto sia erogato in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura e nella richiesta di materiale di consumo;
- c) consegnare ed installare le apparecchiature nelle modalità indicate al punto 6.1, 6.1.2, 6.1.3 del capitolato tecnico;
- d) erogare il noleggio oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione.
- e) ritirare e smaltire le apparecchiature usate nelle modalità indicate al punto 6.1.4 del capitolato tecnico;
- f) affiancare gli utenti nelle modalità indicate al punto 6.2 del capitolato tecnico;

- g) fornire l'assistenza tecnica e la manutenzione delle apparecchiature nelle modalità indicate al punto 6.3 del capitolato tecnico;
- h) mettere a disposizione delle Amministrazioni, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica, nelle modalità indicate al punto 6.4 del capitolato tecnico;
- Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.
- i) ritirare e smaltire i materiali di risulta nelle modalità indicate al punto 6.5 del capitolato tecnico;
- l) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al punto 6.6 del capitolato tecnico;
- m) nel caso di ordinativi superiori a 10 apparecchiature, su espressa richiesta di ciascuna Amministrazione contraente, a fornire, senza alcun costo aggiunto, il servizio di consulenza per ottimizzazione e razionalizzazione parco macchine nelle modalità indicate al punto 6.7 del capitolato tecnico;
- n) munire tutte le apparecchiature di cui all'art. 2 comma 1 lett. A della presente convenzione di un contatore, facilmente consultabile da ciascuna Amministrazione contraente, il quale computi il numero delle copie prodotte in b/n e a colori. Il fornitore appaltatore provvederà a rilevare il numero delle copie dai contatori e dovrà trasmetterli trimestralmente a ciascuna amministrazione contraente.
- o) mettere a disposizione un centro di assistenza tecnica (diretta ed indiretta) sito in (TO).

ART. 5 – CONSEGNA , INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

La consegna, l'installazione e il collaudo delle apparecchiature relative a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico punti 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3.

ART. 6 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

La S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Per le prestazioni indicate alle **lettere A e B** dell'art. 2 comma 1 della presente convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti con canone trimestrale posticipato, a decorrere dall'avvenuto collaudo positivo di cui al punto 6.1.2 del capitolato tecnico.

2. I dispositivi indicati alla **lettera B** dell'art. 2 comma 1 della presente convenzione, sono **opzionali** e pertanto verranno richiesti specificatamente dalle singole Amministrazioni richiedenti, senza che perciò derivi alcun diritto in capo all'aggiudicatario.

3. Il corrispettivo delle copie eccedenti indicate alla **lettera C** dell'art. 2 comma 1 della presente convenzione (eccedenti rispetto al numero di copie comprese nel canone di cui al comma 1), sarà corrisposto - a misura - alla fine di ogni annualità contrattuale.

4. I corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 saranno fatturati con cadenza trimestrale e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia. Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese e saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore presso _____, IBAN _____. E' facoltà di ciascuna Amministrazione contraente corrispondere il corrispettivo dovuto con bonifico bancario o con rimessa interbancaria (RID).

5. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma 3, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di noleggio per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente, ovvero a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente. Decorsi ulteriori 30 (trenta) giorni senza che si sia provveduto al detto pagamento o si sia pervenuti a un accordo tra le parti, il Fornitore procederà ad interrompere il noleggio.

6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinata alla presentazione da parte dell'appaltatore di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore, in corso di validità. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 4, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

7. Il prezzo contrattuale di cui all'art.2 comma 1 lett. A e B della presente convenzione sarà sottoposto a revisione periodica ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., a partire dal secondo anno contrattuale. In particolare, previa formale richiesta del fornitore all' Amministrazione richiedente, verrà riconosciuto l'aggiornamento del canone utilizzando l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ISTAT FOI (nt) 3.3; la variazione percentuale, calcolata all'80% del suo valore, sarà determinata prendendo come anno di riferimento il secondo anno solare di contratto da confrontarsi con il primo e poi il terzo anno solare da confrontarsi con il secondo e così via.

La revisione del canone, così calcolato, troverà applicazione con la fatturazione riferita al noleggio espletato dal trimestre successivo alla richiesta di aggiornamento.

ART. 8 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato tecnico, la singola Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

Evento	SLA	Penale
Fornitura materiale di consumo (Par. 5.1) cap. tecnico	Entro 3gg lavorativi dalla richiesta	€ 75,00 per ogni giorno di ritardo
Tempi di consegna apparecchiature (Par. 6.1.1) cap. tecnico	<ul style="list-style-type: none">- Fino a 30 apparecchiature: entro 30gg naturali e consecutivi dall'invio dell'OdF;- Da 30 a 100 apparecchiature: entro 45gg naturali e consecutivi dall'invio dell'OdF;- Oltre 100 apparecchiature, entro 75gg naturali e consecutivi dall'invio dell'OdF	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Secondo collaudo (par. 6.1.2) cap. tecnico:	Entro 3 giorni solari dall'esito negativo del primo collaudo	€ 100,00 per ogni macchina per ogni ulteriore giorno di mancato funzionamento, fino ad un massimo di € 500,00 al giorno
Assistenza tecnica e manutenzione (par. 6.3) cap. tecnico	12 ore lavorative dalla richiesta di intervento	€ 100,00 per ogni ora di ritardo

2. Per la mancata operatività del Call Center (par. 6.4 del Capitolato Tecnico), non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima - per conoscenza- alla S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all' art. 8 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto, ad S.C.R. – Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all' art. 8 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata ad S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 comma 1, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di noleggio; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 comma 2 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto SCR Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al precedente all'art. 8, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti della S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate -previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso il Fornitore -a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R. - Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R. - Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, dovrà presentare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con polizza da stipulare prima della sottoscrizione della Convenzione con una Compagnia di Assicurazioni, per tutta la durata della stessa, rinnovabile fino al termine di durata degli ordinativi di fornitura, con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00.

Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, dovrà presentare una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, per tutta la durata della stessa, rinnovabile fino al termine di durata degli ordinativi di fornitura, con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 con sottolimito per singolo prestatore non inferiore ad Euro 750.000,00 restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del fornitore.

9. Qualora il Fornitore sia una società produttrice, prima della sottoscrizione della Convenzione, oltre alla predetta polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 dovrà presentare una polizza assicurativa per responsabilità civile prodotto con massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00.

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della S.C.R. - Piemonte S.p.A;

Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte della S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo fornitore.

2. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura costituisce motivo per la risoluzione di ciascun singolo contratto/ordine di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà della S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo, nell'attivazione della fornitura prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.

3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 12 – RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. - Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni Contraenti dal singolo Ordinativo di fornitura, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

2. L'Amministrazione contraente e/o S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà recedere -per qualsiasi motivo da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.

3. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

4. Qualora la S.C.R. - Piemonte S.p.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ART. 13 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06 s.m.i.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la S.C.R. - Piemonte S.p.A. fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 16 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Amministrazione richiedente , nell'ordinativo di fornitura allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui all'art. 8, 11 e 12 della presente convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 comma 4 della presente convenzione.

ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione del noleggio. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, – non soggetti a ribasso quantificati in Euro 82.600,00, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, ha provveduto a redarre il D.U.V.R.I. prima fase (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) – che si allega alla documentazione di gara - recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Ogni singola amministrazione che aderirà alla convenzione, dopo aver inoltrato al fornitore il modello ordinativo di fornitura e prima dell'installazione delle apparecchiature, dovrà integrare il suddetto documento (D.U.V.R.I. prima fase), riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguita la fornitura. Tale integrazione (D.U.V.R.I. seconda fase), sottoscritta per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della convenzione, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario .

ART. 19 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 21 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione ,dei Ordini di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì ____ ____

S.C.R. - Piemonte S.p.A. _____

Il Fornitore _____